



COPIA

COMUNE DI OZEGNA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addi trenta del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

FRANCONE ENZO GIACOMO	SINDACO	Presente
BERTA LUCIANA	VICE SINDACO	Presente
NEPOTE FUS ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
GERMANO BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
ALICE SARA	CONSIGLIERE	Presente
CORTESE GAETANO	CONSIGLIERE	Assente
LEONATTI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
CARPINO ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
CHIARABAGLIO CAV. IVO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Sig. Calcio Gaudino Ferruccio

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZANOLO DR. GIANPIERO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCONE ENZO GIACOMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte dei comuni è differito per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2014 avente ad oggetto “Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale” decorrenti dal 1/1/2014;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/07/2015 ad oggetto “Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 08/03/2016, con cui vengono proposte al Consiglio Comunale le aliquote da applicare per l'anno 2016 come Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente/parzialmente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Richiamato l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale sospende limitatamente all'anno 2016 l'aumento dei tributi e delle addizionali di competenza delle regioni e degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari);

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduce l'esenzione della TASI sull'abitazione principale a decorrere dall'esercizio 2016;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali è obbligatorio confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

Aliquota base : 0,88 %

Aliquota per fabbricati Categoria "D" esclusi fabbricati rurali: 1,06 % di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,30% a favore del Comune.

Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9: 0,48 %

Detrazione per l'abitazione principale: Euro 200,00 annua.

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune aveva ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non sarebbe stata applicata ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO quindi di confermare la non applicazione della TASI come di seguito riportato:

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze – ABROGATA

Aliquota applicare a tutti gli altri immobili: 0 (zero) per mille; per azzeramento di aliquota ai sensi del Comma 676, dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti – TA.RI., la stessa continua a prevedere anche per l'anno 2016:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: ai criteri di determinazione delle tariffe; alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; alla disciplina delle riduzioni tariffarie; alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il Piano Finanziario di gestione del servizio rifiuti per gli anni 2016-2018, predisposto dal Servizio Tributi nelle more della definizione dello stesso da parte del Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, organo deputato in merito;

CONSIDERATO che le tariffe TARI 2016 da approvarsi in conseguenza dell'applicazione del metodo normalizzato in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche introducendo, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, alcune riduzioni delle tariffe;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile
1	1,21605	44,27117
2	1,41873	103,29940
3	1,56349	132,81352
4	1,67931	162,32763
5	1,79512	213,97733
6 o più	1,88198	250,86998

UTENZE NON DOMESTICHE				
Cod.	Categoria	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66533	0,61615	1,28148
2	Campeggi, distributori carburanti	1,04366	0,96090	2,00456
3	Stabilimenti balneari	0,49574	0,45624	0,95198
4	Esposizioni, autosaloni	0,56097	0,52079	1,08176
5	Alberghi con ristorante	1,39589	1,28952	2,68541
6	Alberghi senza ristorante	1,04366	0,96090	2,00456
7	Case di cura e riposo	1,23935	1,20149	2,44084
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47417	1,36433	2,83850
9	Banche ed istituti di credito	0,71752	0,66016	1,37768
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,44808	1,33793	2,78600
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,98295	1,82645	3,80940
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,35676	1,24697	2,60373
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,51331	1,39074	2,90405
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,18716	1,10027	2,28743
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42199	1,30859	2,73057
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,31414	5,81969	12,13383
17	Bar, caffè, pasticceria	4,74865	4,37467	9,12332
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29605	2,11692	4,41297
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00904	1,84698	3,85603
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,90572	7,29405	15,19977
21	Discoteche, night club	1,35676	1,25577	2,61253

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	30 settembre
	2° Acconto	30 novembre
	Saldo	31 gennaio anno successivo

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 c.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 in ordine alla regolarità tecnica e Contabile;

Presenti n. 9 Votanti n. 6

Con n. 6 voti favorevoli n. 0 contrari n. 3 astenuti (Sigg. Chiarabaglio cav. Ivo, Nepote Fus Andrea e Leonatti Alberto espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di prendere atto ed approvare le risultanze del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2016/2018 predisposto dal Servizio Tributi nelle more della predisposizione di quello definitivo da parte del Consorzio Canavesano Ambiente – CCA di Ivrea;

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'eventuale individuazione dei valori medi delle aree edificabili

situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, come di seguito specificato:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	ABROGATA
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 (zero) per mille – azzeramento dell'aliquota
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 (zero) per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 (zero) per mille

di non introdurre per l'anno 2016 alcuna riduzione della TASI.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile
1	1,21605	44,27117
2	1,41873	103,29940
3	1,56349	132,81352
4	1,67931	162,32763
5	1,79512	213,97733
6 o più	1,88198	250,86998

UTENZE NON DOMESTICHE				
Cod.	Categoria	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66533	0,61615	1,28148
2	Campeggi, distributori carburanti	1,04366	0,96090	2,00456
3	Stabilimenti balneari	0,49574	0,45624	0,95198
4	Esposizioni, autosaloni	0,56097	0,52079	1,08176
5	Alberghi con ristorante	1,39589	1,28952	2,68541
6	Alberghi senza ristorante	1,04366	0,96090	2,00456
7	Case di cura e riposo	1,23935	1,20149	2,44084
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47417	1,36433	2,83850
9	Banche ed istituti di credito	0,71752	0,66016	1,37768
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,44808	1,33793	2,78600
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,98295	1,82645	3,80940
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,35676	1,24697	2,60373
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,51331	1,39074	2,90405
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,18716	1,10027	2,28743
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42199	1,30859	2,73057
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,31414	5,81969	12,13383
17	Bar, caffè, pasticceria	4,74865	4,37467	9,12332
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29605	2,11692	4,41297

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00904	1,84698	3,85603
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,90572	7,29405	15,19977
21	Discoteche, night club	1,35676	1,25577	2,61253

di approvare conseguentemente i coefficienti di produzione del rifiuto come da tabella seguente:

N. Occup	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6	1,30	3,40

	Categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,2
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,8	6,55
7	Case di cura e riposo	1,5	12,285
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,3
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,5
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,04	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, superiore a 70 mq: : tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti; Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di mantenere per l'anno 2016 le seguenti riduzioni delle tariffe TARI, a vantaggio delle categorie che dovranno sostenere i maggiori aumenti della tassa: riduzione del 40% per le utenze che ricadono nelle categorie 16, 17, 20;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	30 settembre
	2° Acconto	30 novembre
	Saldo	31 gennaio anno successivo

di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente stante l'urgenza:

Presenti n. 9 Votanti n. 6

Con n. 6 voti favorevoli n. 0 contrari n. 3 astenuti (Chiarabaglio cav. Ivo, Nepote Fus Andrea e Leonatti Alberto espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.LGS. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FRANCONI ENZO GIACOMO

F.to ZANOLO DR. GIANPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione nr. 6 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ senza opposizione;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZANOLO DR. GIANPIERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito WEB (art. 32 c.1 L. 18.6.09 n. 69) del Comune, è divenuta **esecutiva** in data 30/03/2016 ai sensi del III comma dell'art. 134 del D.Lgs.N. 267 del 18.08.2000

ESEGUIBILITA'

Immediata

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZANOLO DR. GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE